

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

***Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio
full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

Lotto ____ (1 o 2 o 3)

TRA

Consip S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale

con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle

medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per l'affidamento del servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 (tre) Lotti ed indetta con Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. ____ del ____;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ (1 o 2 o 3) della gara a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) (Lotto 1: Euro 718.830,00=, Lotto 2: Euro 1.407.540,00=, Lotto 3: Euro 1.670.220,00=) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/00) (Lotto 1: Euro 19.245,00=, Lotto 2: Euro 38.300,00=, Lotto 3: Euro 54.800,00=) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Corrispettivi), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica:** la Relazione Tecnica e l'eventuale ulteriore documentazione di tipo tecnico contenute nel documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica:** la Dichiarazione d'offerta e la Tabella prezzi allegata, contenuti nel documento di cui all'Allegato "B";
 - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto___ (1 o 2 o 3) di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Apparecchiatura/e:** le macchine fotocopiatrici digitali nelle configurazioni oggetto della presente Convenzione, comprensive dei materiali di consumo nei limiti indicati nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, *(solo per i Lotti 2 e 3)* e del dispositivo opzionale se richiesto dall'Amministrazione Contraente, nonché corredate dalla relativa manualistica tecnica e d'uso;
 - g) **Copia/e:** ogni copia (fotocopia o stampa, in ragione della configurazione) prodotta dall'Apparecchiatura;
 - h) **Contratto/i di noleggio:** il contratto attuativo della presente Convenzione,

come definito alla lettera g), dell'art. 1 delle Condizioni Generali;

- i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
 - j) **Data di positiva installazione:** si intende la data di verifica con esito positivo dell'Apparecchiatura;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica ed Economica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica ed Economica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i contratti attuativi, Consip S.p.A. e/o le Amministrazione/i Contraenti da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di noleggio, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Pubbliche Amministrazioni, del servizio di noleggio *full-service* di macchine fotocopiatrici digitali nonché alla prestazione dei servizi connessi e alle attività stabilite nella presente Convenzione, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni alle seguenti prestazioni:

- per il LOTTO 1 -

- a) servizio di noleggio *full-service* di macchine fotocopiatrici digitali con velocità non inferiore a n. 20 copie/minuto, con le caratteristiche tecniche minime stabilite nei paragrafi 4.1 e 4.5 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nella configurazione scelta dall'Amministrazione tra:
- configurazione “A” (funzione “copiatrice”), secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - configurazione “B” (“copiatrice + stampante”), secondo quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.3 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - configurazione “C” (funzione “copiatrice + fax”), secondo quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - configurazione “D” (funzione “copiatrice + stampante + fax”), secondo quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
- b) fornitura dei materiali di consumo (toner, tamburo, punti metallici, ecc. con la sola esclusione della carta) secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, necessari per garantire un produzione minima di n. 750 Copie mensili (pari a n. 2.250 Copie per trimestre di noleggio), compresi nel canone di noleggio;

c) fornitura dei materiali di consumo *aggiuntivi* (toner, tamburo, punti metallici, ecc. con la sola esclusione della carta) eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e non compresi nel canone di noleggio; tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 3.500 (tre milacinquecento) Apparecchiature.

- per il LOTTO 2 -

a) servizio di noleggio *full-service* di macchine fotocopiatrici digitali con velocità non inferiore a n. 35 copie/minuto, con le caratteristiche tecniche minime stabilite nei paragrafi 4.2 e 4.5 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nella configurazione scelta dall'Amministrazione tra:

- configurazione "A" (funzione "copiatrice"), secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
- configurazione "B" ("copiatrice + stampante"), secondo quanto stabilito nei paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

b) fornitura dei materiali di consumo (toner, tamburo, punti metallici, ecc. con la sola esclusione della carta) secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, necessari per garantire un produzione minima di n. 2.000 Copie mensili (pari a n. 6.000 Copie per trimestre di noleggio), compresi nel canone di noleggio;

c) fornitura dei materiali di consumo *aggiuntivi* (toner, tamburo, punti metallici, ecc. con la sola esclusione della carta) eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e non compresi nel canone di noleggio;

d) servizio di noleggio, unitamente all'Apparecchiatura, del dispositivo opzionale "funzione fascicolazione e pinzatura" con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 3.500 (tre milacinquecento) Apparecchiature.

- per il LOTTO 3 -

a) servizio di noleggio *full-service* di macchine fotocopiatrici digitali con velocità non inferiore a 45 copie/minuto, con le caratteristiche tecniche minime stabilite nei paragrafi 4.3 e 4.5 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nella configurazione scelta dall'Amministrazione tra:

- configurazione "A" (funzione "copiatrice"), secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
- configurazione "B" ("copiatrice + stampante"), secondo quanto stabilito nei paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

b) fornitura dei materiali di consumo (toner, tamburo, punti metallici, ecc. con la sola esclusione della carta) secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, necessari per garantire un produzione minima di n. 5.000 Copie mensili (pari a n. 15.000 Copie per trimestre di noleggio), compresi nel canone di noleggio;

c) fornitura dei materiali di consumo *aggiuntivi* (toner, tamburo, punti metallici, ecc. con la sola esclusione della carta) eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e non compresi nel canone di noleggio;

d) servizio di noleggio, unitamente all'Apparecchiatura, del dispositivo opzionale "funzione fascicolazione e pinzatura" con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 3.000 (tremila) Apparecchiature.

3. Nell'ambito del noleggio *full-service* e, quindi, unitamente alle prestazioni stabilite nel precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi e le ulteriori attività, la cui remunerazione è ricompresa nel canone di noleggio:

a) servizio di consegna e installazione ad inizio noleggio e disinstallazione ed asporto al termine del noleggio, secondo le modalità stabilite nel paragrafo

5.1 del Capitolato Tecnico,

- b) servizio di affiancamento agli utenti, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
- c) servizio di call-center, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
- d) gestione dei reclami on line, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico e nelle Condizioni Generali;
- e) servizio di gestione delle postazioni di lavoro: assistenza tecnica e manutenzione, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.5.1 del Capitolato Tecnico, anche attraverso la struttura organizzativa e l'infrastruttura tecnologica richiesta di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico;
- f) consegna dei materiali di consumo anche aggiuntivi, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.5.2 del Capitolato Tecnico;
- g) servizio di ritiro e smaltimento materiali di risulta, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico;
- h) servizio di ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico;
- i) servizio di reportistica, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico);

ovvero, con le modalità migliorative eventualmente offerte e precisate nell'Offerta Tecnica.

- 4. Tutte le prestazioni sopra stabilite dovranno essere eseguite dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio della Convenzione e verifica, secondo quanto stabilito nei paragrafi 8 e 9 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
- 5. In ogni caso, il servizio di noleggio ed i servizi connessi al medesimo dovranno essere eseguiti alle modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico.
- 6. *(solo per i Lotti 2 e 3)* I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente

all'Ordinativo di Fornitura relativo al noleggio delle Apparecchiature cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali.

Ciascun dispositivo opzionale dovrà essere fornito corredato di tutti gli eventuali prerequisiti (hardware e software) necessari per la sua installazione ed il suo corretto funzionamento, nonché dei relativi punti metallici.

7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell'art. 11, R.D. n. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere da _____ (gg/mm/aaaa). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con n. 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato
3. I singoli Contratti di noleggio, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla Data di positiva installazione.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
 - a) garantire che le Apparecchiature in noleggio abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica di cui all'Allegato "B", e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
 - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 13, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.
3. Per far fronte alla prestazione del servizio di ritiro e smaltimento materiali di risulta e/o del servizio di ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, il Fornitore

dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i. e del D.Lgs. 25 luglio 1005, n. 151,

o in alternativa (*in ragione di quanto dichiarato in offerta*)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 13, ad individuata ditta in possesso dei predetti requisiti.

Articolo 7

Consegna, installazione e disinstallazione, collaudo e accettazione

1. Il noleggio delle Apparecchiature oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguito dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna Apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità, nonché, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, di ogni onere e spesa relativa al ritiro di fotocopiatrici usate per lo smaltimento.
3. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura il Fornitore dovrà consegnare:
 - a) la documentazione tecnica ed il manuale d'uso in lingua italiana;
 - b) la dotazione iniziale del materiale di consumo (originale ed in confezioni sigillate, quali toner, tamburo, ecc.), con la sola esclusione della carta e dei punti metallici per il dispositivo "*funzione fascicolazione e pinzatura*" (*solo per i Lotti 2 e 3*), necessaria per la produzione di almeno:
Lotto 1: n. 750 Copie mensili (pari a n. 2.250 copie trimestrali);
Lotto 2: n. 2.000 Copie mensili (pari a n. 6.000 copie trimestrali);
Lotto 3: n. 5.000 Copie mensili (pari a n. 15.000 copie trimestrali).
 - c) il cavo di collegamento ed ogni altro requisito (hardware e software) necessari per il funzionamento dell'Apparecchiatura;
 - d) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico;

- e) se richiesto dell'Amministrazione Contraente, la documentazione relativa alla sicurezza dell'Apparecchiatura consegnata.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro i seguenti termini perentori:
- a) per Ordinativi di Fornitura fino a n. 15 Apparecchiature, entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile;
 - b) per Ordinativi di Fornitura da n. 16 fino a n. 30 Apparecchiature, entro il termine perentorio di n. 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile;
 - c) per Ordinativi di Fornitura pari o superiori a n. 31 Apparecchiature, entro il termine perentorio di n. 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile.

Per gli Ordinativi di Fornitura ricevuti entro i primi n. 30 (trenta) giorni solari dalla stipula della Convenzione, i termini suddetti potranno subire una proroga fino ad un massimo di ulteriori n. 30 (trenta) giorni, previa comunicazione all'Amministrazione Contraente, nel qual caso detto periodo non comporterà l'applicazione delle penali per il ritardo nella consegna

5. Tuttavia, ai fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle Apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di:
- n. 500 installazioni pianificate al mese, *(per i Lotti 1 e 2)*,
 - n. 400 installazioni pianificate al mese, *(per il Lotto 3)*,
- calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'Ordinativo di Fornitura all'interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre nel rispetto della sequenza di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, fino al rientro nel limite di:
- n. 500 installazioni pianificate al mese, *(per i Lotti 1 e 2)*,
 - n. 400 installazioni pianificate al mese, *(per il Lotto 3)*.

Tale limite, denominato CAP nel Capitolato Tecnico, è diminuito di:

n. 250 installazioni pianificate al mese, *(per i Lotti 1 e 2)*,

n. 200 installazioni pianificate al mese, *(per il Lotto 3)*,

per il primo mese di attivazione della Convenzione.

In tal caso, in sede di conferma dell'Ordinativo di Fornitura di cui all'articolo 3, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle Apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.

6. Al momento dell'installazione dell'Apparecchiatura, il Fornitore deve prestare il servizio di affiancamento agli utenti secondo quanto stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
7. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna ed installazione, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, l'attestazione dell'avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento degli utenti o della comprova della rinuncia al servizio da parte dell'Amministrazione Contraente.
8. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare, in contraddittorio con il Fornitore, il collaudo delle Apparecchiature installate oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; detta verifica dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si riservi la verifica a campione.

Il collaudo è inteso quale verifica e controllo di:

- conformità delle Apparecchiature installate con le caratteristiche dichiarate in sede di Offerta Tecnica,
- funzionalità rispetto a quanto previsto, oltre che nell'Offerta Tecnica, nella documentazione tecnica e manualistica d'uso.

9. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche abbiano dato esito positivo e le Apparecchiature risultino funzionare correttamente e siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.

Delle operazione di collaudo verrà dato atto nel verbale di verifica, controfirmato dalle parti.

10. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di positiva installazione".

In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, nonché di esito negativo di verifica in corso d'opera di cui al successivo comma, il Fornitore si impegna a sostituire le Apparecchiature entro il termine perentorio di 96 (novantasei) ore solari – esclusi sabato, domenica e festivi) decorrenti dalla data del relativo verbale, e/o a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

Anche le Apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detta verifica, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto attuativo, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.

11. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle Apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

12. Al termine del periodo quadriennale del noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso del Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare le Apparecchiature nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni solari dallo scadere del periodo di noleggio ovvero dalla risoluzione e/o dal recesso, ponendo in essere

tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro “al piano”, imballaggio, asporto, trasporto e facchinaggio, come meglio stabilito nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico.

Contestualmente al ritiro, verrà effettuata la lettura del contatore dell’Apparecchiatura per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti rispetto a quanto riportato nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico

Articolo 8

Servizi connessi

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, e nel paragrafo 5.5.1 del Capitolato Tecnico, e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica

A parziale deroga di quanto stabilito nelle Condizioni Generali, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico. In particolare, il Fornitore dovrà rendere operativi per le finalità della Convenzione i centri di assistenza in almeno n. 90 (novanta) Province e, comunque, almeno un centro di assistenza in ogni Regione; in difetto, Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione, fermi in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre ed il risarcimento del maggior danno.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico ed un numero fax dedicati, attivi nei Giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle ore 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico.

Il Call Center sarà dedicato per la gestione delle seguenti attività:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e consegna,

- richieste relative allo stato degli Ordinativi di Fornitura in corso e delle consegne,
- richieste di consulenza sui servizi in Convenzione,
- richieste di assistenza tecnica e manutenzione,
- richieste di materiali di consumo,
- richieste di ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate e/o materiali di risulta,
- ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura e delle altre richieste.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza tecnica e manutenzione verrà assegnato dal Fornitore un numero progressivo di chiamata, identificativo della richiesta di intervento, che dovrà essere comunicato, unitamente alla data e all'ora di ricezione della chiamata, all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima (in caso di richiesta a mezzo fax, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima), secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.1 del Capitolato Tecnico; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Con riferimento ai materiali di consumo aggiuntivi necessari per la produzione di copie superiori a quelle relative alla produzione minima (quest'ultima ricompresa nel canone di noleggio) l'Amministrazione Contraente dovrà richiederli al Fornitore mediante il Call Center; il Fornitore dovrà consegnare detti materiali entro il termine perentorio di n. 24 (ventiquattro) ore lavorative – esclusi sabato, domenica e festivi – dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore dovrà prestare ogni attività necessaria e connessa al ritiro periodico, da concordare con l'Amministrazione Contraente, ed allo smaltimento di tutti i materiali di risulta, ovvero dei materiali di consumo usati, inclusi il toner e di eventuali parti di ricambio delle Apparecchiature oggetto dei Contratti di noleggio, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche.
5. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico,
 - a. la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice del Capitolato Tecnico, da consegnare a Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno n. 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

- b. eventuali ulteriori report “ad hoc” richiesti da Consip S.p.A. via e-mail o via fax da consegnare entro 15 (quindici) giorni solari dalla relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato da Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico.

Peraltro, il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “*Information Technology*”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni e/o Contraenti e/o da Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

6. Inoltre, se richiesto dall'Amministrazione Contraente con l'Ordinativo di Fornitura delle Apparecchiature, il Fornitore dovrà prestare – senza alcun onere e/o spesa aggiuntiva per l'Amministrazione – il servizio di ritiro fotocopiatrici usate per lo smaltimento contestualmente alla fornitura.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

Le apparecchiature usate da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti per tipologia e dimensione alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Sono a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti il ritiro, l'asporto, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento delle apparecchiature usate.

Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- per ordini fino a n. 15 apparecchiature usate, il ritiro deve essere effettuato entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile;

- per ordini da n. 16 fino a n. 30 apparecchiature usate, entro il termine perentorio di n. 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile;
- per ordini pari o superiori a n. 31 apparecchiature usate, entro il termine perentorio di n. 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Ordinativo di Fornitura medesimo è divenuto irrevocabile.

Articolo 9

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità approvato da Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.3 del medesimo Capitolato Tecnico. Piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, ivi inclusi gli indicatori di qualità di cui all'Appendice del medesimo Capitolato Tecnico.
2. In particolare e salvi gli ulteriori livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a tenere le Apparecchiature in noleggio sempre in perfetto stato di funzionamento e, con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione, il Fornitore si obbliga a rimuovere il malfunzionamento dell'Apparecchiatura ed a ripristinarne l'operatività entro i seguenti termini perentori, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) entro n. 48 (quarantotto) ore solari – esclusi sabato, domenica e festivi – successive alla registrazione della richiesta di intervento, per le Apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia,
 - b) entro n. 60 (sessanta) ore solari – esclusi sabato, domenica e festivi – successive alla registrazione della richiesta di intervento, per le Apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale,
3. In ogni caso, laddove l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare la piena operatività dell'Apparecchiatura, il Fornitore si obbliga a sostituire

l'Apparecchiatura con altra di caratteristiche identiche, o comunque, non inferiori a quelle offerte, entro il termine perentorio di n. 96 (novantasei) ore solari – esclusi sabato, domenica e festivi – successive alla registrazione della richiesta originaria di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- a) risposta entro 20", per il 80% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
- b) la percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

La Consip S.p.A. si riserva di controllare tale livelli di servizio utilizzando, all'eventualità, il supporto di una società esterna.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "D", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti, comprendono:

- a) il *canone trimestrale posticipato di noleggio* di ciascuna macchina fotocopiatrice nella configurazione richiesta;
- b) (solo per i Lotti 2 e 3) il *canone trimestrale posticipato aggiuntivo* di ciascun dispositivo opzionale;
- c) eventuale *corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti* il quantitativo minimo stabilito nel precedente articolo 4, comma 2, lettera b) – quest'ultimo ricompreso nel canone di cui alle precedenti lettere.

2. Il canone trimestrale di noleggio di cui al precedente comma, lettera a), è comprensivo della fornitura del materiale di consumo necessario per la produzione di tutte le copie indicate nel precedente articolo 4, comma 2, lettera b), della presente Convenzione, nonché, in ogni caso, della prestazione del servizio di consegna e installazione ad inizio noleggio e disinstallazione ed asporto al termine del noleggio, del servizio di affiancamento agli utenti, del servizio di Call Center, della gestione dei reclami on line, del servizio di gestione delle postazioni di

lavoro: assistenza tecnica e manutenzione attraverso la struttura organizzativa e l'infrastruttura tecnologica richiesta, del servizio di ritiro e smaltimento materiali di risulta, del servizio di ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, del servizio di reportistica e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.

Il predetto canone di noleggio varia nel corso della durata contrattuale; in particolare, il canone è ridotto in misura pari al 10% rispetto ai canoni praticati nell'anno precedente, quindi:

- i canoni trimestrali relativi al primo anno di durata contrattuale sono pari al canone espresso in offerta,
- i canoni trimestrali relativi al secondo anno di durata contrattuale sono determinati in misura pari al 10% in meno rispetto ai canoni relativi al primo anno;
- i canoni trimestrali relativi al terzo anno di durata contrattuale sono determinati in misura pari al 10% in meno rispetto ai canoni relativi al secondo anno;
- i canoni trimestrali relativi al quarto anno di durata contrattuale sono determinati in misura pari al 10% in meno rispetto ai canoni relativi al terzo anno.

3. *(solo per i Lotti 2 e 3)* Il *canone trimestrale posticipato aggiuntivo* di cui al precedetne comma 1, lettera b), relativo al noleggio del dispositivo opzionale (funzione di fascicolazione e pinzatura), laddove richiesto dalle Amministrazioni, per un periodo pari al noleggio dell'Apparecchiatura, quindi n. 48 (quarantotto) mesi, nonché alla prestazione dei predetti servizi connessi e/o di tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del dispositivo opzionale medesimo.

Qualora il Fornitore dia seguito ad Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto unicamente dispositivi opzionali (quindi, Ordinativi di Fornitura non contestuali a quello della macchina fotocopiatrice in configurazione base), il canone aggiuntivo trimestrale posticipato del dispositivo opzionale richiesto verrà corrisposto per un periodo pari a quello residuo di pagamento del canone della macchina fotocopiatrice in configurazione base e contestualmente a quest'ultimo.

4. Il corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti di cui al precedente comma 1, lettera c), è relativo alle copie eccedenti il quantitativo minimo incluso nel canone di noleggio.

Tale corrispettivo verrà corrisposto in un'unica soluzione al termine del periodo di noleggio; peraltro, nel caso in cui il numero delle copie ecceda del 100% (cento per cento) il quantitativo minimo indicato nel precedente articolo 4, comma 2, lettera b), della presente Convenzione, su proposta del Fornitore e previo consenso dell'Amministrazione Contraente, potranno essere concordate modalità di fatturazione del corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti il predetto quantitativo con cadenza minima annuale dalla data di installazione della Apparecchiatura.

5. In caso di risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura per inadempimento e/o disservizio del Fornitore, fermo restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'ulteriore danno, i canoni non ancora maturati non saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore.
6. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti a decorrere dalla Data di positiva installazione.
7. Tutti i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono ridotti dell'1% (uno per cento) per quanto oggetto di Ordinativi di Fornitura inviati a mezzo telematico tramite il sito di Consip S.p.A..
8. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a n. 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
9. *[tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]* Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 8, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
10. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente*

comma (se inserita sarà seguita dai successivi commi 11, 12 e 13] Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

11. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto, la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro n. 10 (dieci) giorni dalla stipula.
12. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 11, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 10; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
13. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

Articolo 11

Penali

1. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle Apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, commi 4 e 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente all'Apparecchiatura quanto a corredo della stessa, come stabilito al precedente articolo 7, comma 3.
2. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle Apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale di consumo aggiuntivo, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro di fotocopiatrici usate per lo smaltimento, di cui al precedente articolo 8, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio del

- primo anno dell'Ordinativo di Fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, ovvero per la sostituzione delle Apparecchiature, di cui al precedente articolo 9, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 5, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a Consip, a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
8. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno – esclusi domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.

9. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera a), ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine assunto come impegno di costituzione dei centri di assistenza di cui alla documentazione della gara in premessa, e salva l'ipotesi di risoluzione per inadempimento di cui al successivo articolo 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00= (ducentocinquanta/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai n. 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00).
12. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

13. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00) (Lotto 1: Euro 718.830,00=, Lotto 2: Euro 1.407.540,00=, Lotto 3: Euro 1.670.220,00=), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00) (Lotto 1: Euro 19.245,00=, Lotto 2: Euro 38.300,00=, Lotto 3: Euro 54.800,00=) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con Istituto bancario/assicurativo.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno n. 18 (diciotto) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso di Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.

Articolo 13

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 8, comma 10,
 - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
 - c) per la mancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 90 Province e almeno uno in ciascuna Regione, secondo quanto dichiarato in Offerta Tecnica che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3,
 - e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali,
 - f) qualora non venga accettata la apparecchiatura in sostituzione nei casi di "fuori produzione", di cui al successivo articolo 16.
2. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Apparecchiature non fornite in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.

Articolo 14

Divieto di Subappalto

[da inserire se il subappalto non è dichiarato in offerta]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Subappalto

[da inserire se il subappalto è dichiarato in offerta]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

avvalendosi delle seguenti imprese *[se già indicate in sede di offerta]*:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile Generale del Servizio, nonché i Responsabili Provinciali del Servizio, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 16

Fuori produzione ed evoluzione tecnologica

1. In caso di messa "fuori produzione" delle Apparecchiature offerte si applicherà la procedura prevista nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico; qualora all'esito della suddetta procedura le apparecchiature offerte in sostituzione non vengano accettate da Consip S.p.A., quest'ultima avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
2. Il Fornitore si impegna ad informare Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della

Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.

3. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 17

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

CONSIP S.p.A.

Gara telematica per l'affidamento del servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì _____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, installazione e disinstallazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio), Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Fuori produzione ed evoluzione tecnologica); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa);

CONSIP S.p.A.

Gara telematica per l'affidamento del servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì _____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____